



C.A.P. 20067

Tel. 02/9062902016

# **Comune di Tribiano**

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. - Part. I.V.A. 84503590154

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

### **ORDINANZA NR. 19 del 23/07/2021**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA DIVIETO INTRODUZIONE ANIMALI NEL PARCO DI VIA MANZONI**

**IL SINDACO**

**GABRIELE ROBERTO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**Richiamata** l'ordinanza sindacale n°10 del 19/07/2010, alla premessa della quale ci si riporta integralmente, con la quale sono stati disposti diversi obblighi e divieti relativi ai comportamenti da tenere durante la conduzione dei cani all'interno del territorio comunale;

**Visto** l'articolo 3 della richiamata ordinanza, nel quale il parco pubblico di via Manzoni non è menzionato tra i luoghi pubblici indicati, in quanto non presente sul territorio comunale alla data dell'ordinanza stessa;

**Ritenuto** quindi di dover stabilire, in analogia al divieto previsto dall'articolo 3 della richiamata ordinanza per i parchi di via F.lli Cervi e di via Freud, lo stesso divieto per il parco di via Manzoni;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

**Visto** l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,

#### **ORDINA**

1. È fatto divieto a chiunque di introdurre gli animali nel parco di via Manzoni, luogo pubblico particolarmente frequentato anche da bambini, tranne che nell'area appositamente attrezzata per i cani.
2. La prescrizione di cui al punto 1 non si applica ai non vedenti che utilizzano il proprio cane guida;
3. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00= ad euro 500,00=. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro **50,00= (doppio del minimo)**.
4. La Polizia Locale e le forze di Polizia sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza;
5. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

#### **DISPONE**

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Tribiano;
- trasmessa alla Polizia Locale per il controllo sull'osservanza del provvedimento e ai Carabinieri di Paullo per opportuna conoscenza.